

Facciamo un esempio:

a) durante una perquisizione a casa di Mario Rossi di Roma, sono spuntati biglietti di treno, scontrini di bar e altro che fanno pensare che egli si trovasse a Milano il 12 dicembre 1969; Mario Rossi vive con il fratello Lucio che spesso si reca a Milano, ma da un attento esame del materiale, si ricava che, al 90% delle probabilità, ad essersi recato a Milano quel giorno è stato Mario e non Lucio;

b) un collaboratore di giustizia, che accompagnava chi ha portato la bomba a Milano, ha visto la persona che l'ha presa in consegna alla Stazione di Milano nella mattinata di quel 12 dicembre; il teste, però, avendo visto di spalle la persona, ha dei dubbi e gli sembra che, con il 90% delle probabilità, si tratti di Mario Rossi, mentre c'è un 10% di probabilità che possa trattarsi di Franco Bianchi, che è molto somigliante al Rossi ed è di Milano;

c) il pacco di cui parla il teste, in verità, non è quello esploso nella Banca dell'Agricoltura, ma quello che è stato rinvenuto non esploso nella Banca Commerciale. Però una concordanza di elementi (due bombe di potenziale simile, anche se non possiamo dirle identiche; la collocazione analoga - in due banche - nella stessa giornata; la similarità della confezione del pacco) fanno pensare che i due attentati facciano parte di un medesimo piano criminoso (percentuale calcolata al 90%);

d) Mario Rossi appartiene al «Gruppo Eversivo» come Giorgio Verdi che è indicato, con il 90% di probabilità, come il responsabile dell'attentato a piazza Fontana.

Date queste premesse, il «teoremista» ragiona così:

«C'è il 90% delle probabilità che Mario Rossi fosse a Milano quel giorno; un teste lo individua al 90% come la persona che prende il pacco bomba. Dunque le sue probabilità di essere innocente si riducono di 9/10, e siamo al 99%.

Guarda caso, sappiamo che al 90% delle probabilità, la bomba della Commerciale e quella di piazza Fontana erano legate ad un unico disegno criminoso. Dunque, la residua probabilità di innocenza di Mario Rossi scende di altri 9/10, e siamo al 99.9%.

Se poi consideriamo che Mario Rossi fa parte dello stesso gruppo di Giorgio Verdi, colpevole della strage al 90% delle probabilità, se ne ricava che Mario Rossi è colpevole al 99.99% delle probabilità che, per un minimo di praticità, diventa il 100%, essendo diventata del tutto trascurabile la probabilità contraria.

E c'è di più: l'accertamento di colpevolezza di Mario Rossi riverbera i suoi effetti anche sulla posizione di Giorgio Verdi, che fa parte dello stesso gruppo politico, *ergo* anche la percentuale di innocenza di Verdi scende dei 9/10⁴⁵».

⁴⁵ E diversamente vorrebbe dire che è tutto frutto di una diabolica serie di coincidenze sfavorevoli e che Mario Rossi e Giorgio Verdi sono i primatisti mondiali della sfortuna e, come tali, non si lamentino della condanna.

Al contrario, un ragionamento fondato sul calcolo delle probabilità suggerirebbe che:

«Ci sono 90 probabilità su 100 che i due attentati siano collegati, dunque, qualora fossimo certi che Rossi è l'uomo dell'attentato alla Commerciale, al 90% egli sarebbe parte anche del progetto criminoso per piazza Fontana.

Ma noi non sappiamo con certezza se Rossi sia l'uomo che ha preso la bomba alla stazione, un teste lo identifica al 90%, per cui, la probabilità che egli c'entri con piazza Fontana scende di 9/10 e, dunque, è dell'81%.

Questo, però presuppone che Rossi fosse con certezza a Milano quel giorno, mentre noi lo possiamo dire solo probabile, per quanto al 90%. C'è un 10% di probabilità che egli possa dimostrare di essere restato a Roma quel giorno – magari perché, ad un tratto, ricorda di aver avuto una multa e c'è un verbale che lo attesta, o perché salta fuori una foto che lo ritrae in compagnia del prefetto di Roma, a piazza Venezia con l'orologio-datario alle spalle che segna «12 dicembre 1969» –. In questo caso egli sarebbe proscioltto da tutto, e se il teste insistesse a identificarlo per l'uomo della stazione, penseremmo che o sta dando i numeri o ci sta depistando. Per cui, probabilità di colpevolezza di Rossi, che era l'81%, scende di un altro 10% e si attesta al 72,9%.

Quanto alla comune appartenenza di Rossi e Verdi allo stesso gruppo, si tratta di un elemento aggiuntivo (utile nel caso in cui dimostrassimo che Rossi è l'uomo della stazione, non prima) ma non necessario a dimostrare la colpevolezza dell'uno o dell'altro, in quanto può benissimo darsi il caso che l'uno sia colpevole e l'altro no, o che non lo siano entrambi.

Pertanto, la percentuale complessiva di probabilità di colpevolezza di Rossi, allo stato dei fatti, è del 72,9%».

Questo valore costituisce la base da cui ripartire per l'ulteriore lavoro di indagine, non la prova raggiunta di una certa colpevolezza.

Il punto debole del teoremismo non sta certamente nella concatenazione logica degli elementi scaturiti dall'inchiesta (chè, anzi, «gli indizj si possono e debbono accoppiare fra loro») ⁴⁶ ma nell'affidare la credibilità dell'accusa solo al carattere logico – e dunque non contraddittorio – dell'argomentazione, trascurando la necessità di puntellare ogni singolo passaggio empiricamente con prove certe e coerenti.

E diventa poi debolezza irrimediabile quando tutto si regga su un giudizio *a priori* sull'area alla quale ascrivere l'eventuale responsabilità. Infatti, può essere del tutto ragionevole sostenere che il «gruppo Z» possa aver compiuto l'attentato per le sue caratteristiche ideologiche, per la sua capacità organizzativa, per i precedenti che indicano il ricorso a certe forme di lotta ma può benissimo darsi che, nonostante queste premesse,

⁴⁶ Nell'esempio appena fatto, peraltro, si evidenzia anche un uso della logica assai discutibile.

l'attentato sia stato compiuto dal gruppo J, che, magari, era ben poco noto prima dell'eccidio e sul quale nessuno avrebbe scommesso un centesimo.

Il «teoremismo» ha, poi, un suo perfetto simmetrico nell'«**antiteoremismo a priori**», che non è altro che un teoremismo di segno cambiato e con qualche pretesa culturale in meno, per il quale è sufficiente che una indagine presenti i suoi elementi logicamente connessi, all'interno di un discorso che indica i moventi e spiega la logica dell'azione, per parlare di «teoremismo». Accade così che uno dei pregi dell'inchiesta («che gli indizj si accoppino fra loro») ne diventi un elemento di debolezza, semplicemente perché l'«antiteoremista *a priori*» non si è presa la briga di esaminare uno per uno gli indizi addotti a sostegno di ogni singolo passaggio di quell'ipotesi accusatoria.

Del «teoremismo» l'«antiteoremismo *a priori*» condivide la stessa debolezza: la scarsa dimestichezza con la logica inferenziale.

PAGINA BIANCA

SECONDA PARTE

LE PISTE INVESTIGATIVE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO III

PISTE INTERNE: LA PISTA NERA

Premessa.

Questa onorevole Commissione parlamentare conclude i suoi lavori quando ancora manca la definizione processuale di gran parte dei casi, o perché è ancora aperta la fase dibattimentale (esempio piazza Fontana, Questura Milano), o perché l'istruttoria è in corso (esempio piazza delle Loggia), o perché, dopo le sentenze di proscioglimento, non vi è stata una ripresa delle inchieste.

L'infelice coincidenza con la fase dibattimentale in corso, rende scarsamente opportuno, peraltro, entrare nel merito di alcuni di questi casi per evitare di dover «anticipare» il giudizio di merito⁴⁷ sovrapponendosi indebitamente al ruolo della magistratura giudicante⁴⁸.

E dunque eviteremo in queste pagine, per quanto possibile, di attingere alla materia che è in questo momento *sub judice*. Questo, però, non vuol dire che non vi sia una consistente massa di documenti sui quali operare e si debba fare come se fossimo all'anno zero delle indagini.

Per la precisione, siamo all'«anno trentuno» della lunga storia investigativa di questi casi durante i quali hanno avuto luogo tre dozzine di istruttorie penali⁴⁹ e quattro inchieste parlamentari⁵⁰ che non hanno lasciato il nulla dietro di sé. E se è vero che il giudicato penale sulle stragi

⁴⁷ E questo tanto in senso collimante con l'accusa, quanto in senso assolutorio.

⁴⁸ Abbiamo detto e ribadiamo che il giudicato penale non è vincolante per lo storico, per cui è possibile che esso sia messo in discussione. In questo caso, tuttavia, ci troviamo di fronte non ad un giudicato, ma ad un giudizio in formazione, nel quale si conoscono (attraverso gli atti del rinvio a giudizio) gli elementi dell'accusa, ma la difesa non ha ancora fatto valere i suoi argomenti; anche se lo storico potrà giungere a conclusioni diverse da quelle del giudice, non può ritenere superfluo ascoltare le ragioni della difesa. È questa la singolare caratteristica di questi casi – la cui storia processuale si protrae da decenni – ancora oggetto di discussione in sede giudiziaria quando già il tempo trascorso li ha trasformati in oggetto di discussione storica. D'altra parte, la storia non si scrive mai una volta per tutte perché è sempre possibile che, sull'argomento più pacifico del mondo, emerga un blocco documentario che rimetta tutto in discussione. E, dunque, gli storici possono ben compiere il loro lavoro, salvo accettare l'idea di «convivere con il terremoto», cioè prendere atto di aver a che fare con una materia ancora viva che è ancora in piena fase di definizione del quadro delle fonti.

Meno agevole è il compito di una Commissione parlamentare che, pur essendo autonoma dalla giurisdizione, per il suo alto rilievo istituzionale, non può anticipare giudizi che potrebbero interferire con il dibattimento in atto (anche solo creando una corrente d'opinione pubblica) con pregiudizio dell'una o dell'altra parte in causa.

è in gran parte approdato a sentenze assolutorie, questo non vuol dire che non abbia raccolto migliaia di indizi utili in sede storica e, peraltro esso non esaurisce tutto il materiale giudiziario a nostra disposizione, perchè esistono altri casi «minori» (dal MAR agli attentati del 1969) che, invece, hanno individuato in via definitiva dei responsabili.

Dunque un materiale più che abbondante per delineare un primo giudizio di insieme, purchè si rispettino alcune condizioni:

a) parlare delle varie piste investigative comparativamente e nel loro complesso, non essendo possibile, dopo trentun anni ed in sede conclusiva di una indagine parlamentare, scegliersi una pista liquidando tutte le altre con fastidio con una «presunzione di presunzione di colpevolezza» della magistratura;

b) entrare nel merito delle risultanze processuali, affrontando l'esame degli elementi a carico o a difesa degli imputati, soprattutto nei casi in cui il proprio giudizio diverga da quello dei giudici⁵¹;

c) ricordarsi che la funzione di una Commissione parlamentare non è quella di «quarto grado» della giurisdizione, dopo i due di merito ed il terzo di legittimità, e, dunque, gli elementi, attinti dai fascicoli processuali, non possono essere usati esattamente allo stesso modo, ma debbono essere «smontati» dalla loro primitiva collocazione e poi «rimontati» nel contesto di un discorso di tipo storico⁵² finalizzato all'assunzione di decisioni politiche.

Pertanto, ci è parso opportuno affiancare le varie piste investigative sin qui emerse, valutandole criticamente.

Ovviamente, non essendo in questa sede il caso di rifare la storia di ciascuna di esse, si è proceduto disegnando dei quadri di insieme, con qualche eventuale «affondo» lì dove ci sembrava che l'economia del discorso lo richiedesse. Fanno eccezione a questa impostazione due parti:

a) quella dedicata alla pista anarchica, perchè essa è stata riproposta in questa discussione e sarebbe stato scorretto non entrare nel merito degli elementi offerti alla riflessione;

b) quella dedicata alla pista greca – presente agli albori delle indagini, è poi decaduta sino ad uscirne – perchè sono emersi nuovi elementi documentari che ne permettono una rivalutazione.

⁴⁹ Considerando sia quelle per i casi di strage (anche quelle reiterate) sia quelle per i casi di eversione (*golpe* Borghese, Rosa dei Venti, MAR), senza dire delle vicende giudiziarie minori (attentati del 25 aprile 1969, dell'8-9 agosto 1969, rivolta di Reggio Calabria, omicidi Brasili, Malacaria, Lupo, Petrone ecc.). Qui, peraltro non ci occupiamo per nulla delle vicende del terrorismo di sinistra.

⁵⁰ Rispettivamente dedicate al caso SIFAR, alla P2, al caso Moro e presente Commissione stragi.

⁵¹ Possibilmente evitando accuse imprecise e fumose genericità in materia di «pentitismo», «giudici tutti di un colore» e via proseguendo.

⁵² Nel quale, più che le responsabilità individuali, hanno peso la valutazione delle dinamiche collettive.

Una precisazione preliminare si impone a proposito di quello che genericamente indichiamo come pista interna o pista estera.

Infatti, una delle polemiche ricorrenti a proposito della stagione delle stragi e del terrorismo (sia di sinistra che di destra) è quella che oppone i sostenitori della «**pista interna**» a quelli della «**pista estera**».

È da rilevare che i due gruppi sono trasversali agli schieramenti sia politici che storiografici. Ad esempio, fra i sostenitori della «pista estera» (o, quantomeno, della sua prevalenza su quella interna) possiamo trovare tanto «classici» della controinformazione come Faenza, quanto autori assai polemici nei suoi confronti come Galli della Loggia, o Ilari (che giungono quasi a ritenerla esclusiva).

Con ogni probabilità, si tratta di una delle discussioni più sterili dell'intera questione perchè è evidente che l'una e l'altra sono intrecciate.

Nel caso della «pista estera», il buon senso avverte che qualsiasi intervento straniero – data la portata e la durata temporale delle operazioni – non avrebbe potuto realizzarsi senza il supporto compiacente di ampi settori istituzionali italiani, così come non avrebbe avuto possibilità di svilupparsi l'ampia manovra di costante depistaggio se essa non avesse trovato sponda negli apparati investigativi nazionali.

Così come, nel caso della «pista interna», appare poco ragionevole ipotizzare che essa – stante la particolare delicatezza dello scenario italiano, sicuramente vigilato con la massima attenzione sia dagli ambienti atlantici ed americani, sia da quelli di oltrecortina – sia rimasta incompresa ed incontrollabile da parte dei servizi di sicurezza stranieri.

Come si può immaginare che un Paese di particolare rilievo strategico come l'Italia, possa essere attraversato da una così intensa fase di destabilizzazione e che i Servizi del maggior Paese alleato siano indifferenti a tale stato di cose?

E come immaginare, d'altra parte, che Paesi dell'alleanza opposta, o anche semplicemente «terzi» (quelli del vicino Oriente, per esempio) non abbiano cercato di inserirsi negli spazi aperti da una crisi tanto devastante?

Ovviamente, occorre stabilire ruoli e finalità di ciascuno: può darsi che le stragi non vedano alcun servizio segreto straniero come mandante, ma certamente ve ne saranno stati fra gli «utilizzatori occasionali», così come è possibile il contrario, che una o più stragi siano partite da un impulso esterno al nostro Paese e che settori politici ed istituzionali di esso (oltre, naturalmente, ad altri servizi informativi stranieri) siano stati gli «utilizzatori» (secondo quanto dicevamo all'inizio, in via astratta, in tema di uso politico delle stragi).

E, dunque, non vi è ragione di ritenere che le due piste non si completino, in qualche modo, a vicenda.

L'esame della documentazione, peraltro, sembra confermare pienamente questa ipotesi di indagine.

La «Pista nera»

Come si sa, la «pista nera» si manifestò già nei primi giorni dopo la strage del 12 dicembre 1969, con le rivelazioni del professor Lorenzon sul ruolo di Giovanni Ventura.

Ma essa ha un antefatto nell'indagine del commissario Juliano sulla «cellula nera» padovana, che però venne rapidamente bloccata: Juliano fu accusato, sulla base di un esposto anonimo, di aver condotto in modo irregolare le indagini sulla cellula neofascista di Padova e il Ministro dell'interno, Restivo, lo sottopose a procedimento disciplinare. Nel 1979, dieci anni dopo, fu emessa dal tribunale di Padova la sentenza di proscioglimento di Juliano. L'autore dell'esposto anonimo fu individuato in Freda che venne condannato sia in primo che in secondo grado per calunnia dal Tribunale di Trieste (1982).

Anche la pista fornita dal professor Lorenzon non ebbe vita più facile: essa inizierà a produrre dei risultati solo nel 1971-'72 e comunque venne ostacolata da vari depistaggi. Ad esempio, la Polizia di Padova omise di informare i magistrati inquirenti di aver ricevuto notizie da parte del negoziante di Padova, che aveva riconosciuto tali borse come quelle acquistate nel proprio negozio; da un funzionario del Ministero dell'interno furono prelevati dei frammenti delle borse rinvenuti negli attentati romani che risultano appartenenti al modello e alla marca di quelli venduti nel negozio di Padova e gli inquirenti non ne furono informati venendone a conoscenza solo tre anni dopo.

Inoltre, per quanto riguarda l'esplosivo sequestrato nell'abitazione di Freda nel dicembre del 1969, esso fu distrutto, all'insaputa dei magistrati, perché ritenuto «pericoloso in quanto deteriorato».

La pista nera «esplose» con l'arresto di Freda, Ventura e poi Rauti. Essa confluiò nell'inchiesta milanese, poi in quella di Catanzaro, per approdare alla sentenza di primo grado del tribunale di quella stessa città.

Le conclusioni fondamentali a cui giunsero i giudici di primo grado furono:

a) risultava acquisita la prova certa dell'esistenza sino al 1969 di una complessa e vasta associazione di tipo fascista con finalità eversive nelle quali primeggiavano Freda e Ventura;

b) di essa faceva parte con funzioni direttive Guido Giannettini, che avvalendosi della qualità di informatore del SID e di autorevoli appoggi all'interno dei servizi segreti, fungeva da anello di congiunzione con vertici rimasti sconosciuti, assicurando alla associazione un avallo politico che si traduceva in istigazione e rafforzamento del proposito criminoso.

Pertanto si giungeva alla condanna all'ergastolo per Freda, Ventura, Giannettini, e Pozzan, quali responsabili del reato di strage.

La sentenza di secondo grado (marzo 1981) riformava la precedente, assolvendo per insufficienza di prove Giannettini, Freda e Ventura dal

reato di strage ma condannando Freda e Ventura a 15 anni di reclusione per associazione sovversiva continuata.

A seguito della sentenza di assoluzione emessa dalla Cassazione il 10 giugno 1982, il processo veniva rinviato presso la Corte di assise di appello di Bari che, il 1° agosto 1985 confermava le sentenze di assoluzione per insufficienza di prove per il delitto di strage nei confronti di Merlino, Valpreda, Freda e Ventura (sentenza confermata dalla Corte di cassazione nel gennaio del 1987).

Un residuo di questa pista sarà lo stralcio riguardante Stefano Delle Chiaie e Massimiliano Fachini, che darà luogo alla quarta istruttoria, condotta dal dottor Ledonne. Tale stralcio prendeva l'avvio dall'esigenza di colmare la lacuna istruttoria sulla posizione di Stefano Delle Chiaie in ordine «alla verifica delle connivenze del Delle Chiaie con apparati statuali di altri Paesi e con centri di poteri occulti del nostro, per individuare il ruolo svolto dall'imputato nella destra eversiva al fine di precisare i suoi rapporti con gli altri inquisiti nel procedimento storico di piazza Fontana».

Il processo registrava una prima sentenza di assoluzione con formula piena dei due imputati da parte della Corte di assise di Catanzaro (25 luglio 1989) poi confermata dalla sentenza di secondo grado (5 luglio 1991) e tale sentenza diveniva definitiva per decorso del termine utile alla proposizione del ricorso per Cassazione.

Si può dire, a ragion veduta, che la pista nera abbia coinciso con il 90% della storia processuale di piazza Fontana; infatti, la pista anarchica, pur approdando ad un'assoluzione per insufficienza di prove, non ha sviluppi investigativi già dalla metà degli anni Settanta, mentre quella «nera», entrata in atti con leggero ritardo su quella anarchica, proseguirà ininterrottamente sino all'attuale procedimento in corso. Anche in questo caso si sono registrate, sin qui, assoluzioni con formula dubitativa, ma, tuttavia con un sedimento indiziario ben più consistente di quello a carico degli anarchici, come dimostra, quantomeno, il fatto che ancora l'attuale inchiesta utilizzi buona parte delle risultanze processuali precedenti.

Tuttavia, questo potrebbe essere spiegato da alcuno come un pregiudizio sfavorevole dei magistrati che si sono succeduti nel tempo, magari per l'influenza culturale esercitata dalla pubblicistica controinformativa. Pur ritenendo indimostrata e scarsamente probabile tale interpretazione (alle inchieste si sono avvicendati almeno otto diversi pubblici ministeri di diverse sedi ed in tempi assai differenti), possiamo lasciare la questione insoluta, passando ad una considerazione più generale sulla «pista nera».

Infatti, essa non si manifesta solo nel caso di piazza Fontana, ma in tutte le stragi comprese fra il 1969 ed il 1980.

Uno schema riassuntivo chiarirà meglio la questione: questo l'elenco delle stragi con i nomi dei principali imputati appartenenti ad organizzazioni di destra (tre asterischi indicano gli imputati condannati definitivamente, due quelli che abbiano subito una condanna di primo grado, uno quelli rinviati a giudizio, nessuno quelli solo affacciatisi nelle indagini,

ma senza particolari sviluppi. Il segno § indica imputati di processi in corso):

Milano piazza Fontana = (Freda, Ventura, Giannettini, Pozzan) ** (Delle Chiaie, Fachini) * (Zorzi, Maggi);

Gioia Tauro = R. Meduri **;

Peteano = (Vinciguerra) ***;

Milano Questura = (Maggi) ** §;

Brescia piazza della Loggia = (Buzzi) ** (Ferri, Stepanoff, Latini, Concutelli e Tuti) * (Ballan, Rognoni, Bruno, Zani);

Treno Italicus = (Franci, Malentacchi, Tuti e Luddi) *;

Savona 20 novembre 1974 = (Donini);

Bologna, stazione = (Fioravanti, Mambro) *** (Fachini, Picciafuoco) ** (Delle Chiaie, Ballan, De Felice) **.

Come si vede, la pista nera è una costante di questo genere di inchieste e, dal punto di vista degli esiti processuali, abbiamo tre condannati in via definitiva (Vinciguerra, Fioravanti e Mambro), mentre la gran parte degli assolti lo è per insufficienza di prove. La stessa formula, si dirà, che mandò prosciolti gli anarchici, ma – aggiungiamo noi – con ben diverso carico indiziario. Per dimostrare questa affermazione vorremmo fare un breve raffronto fra due imputati di casi diversi: Pietro Valpreda per piazza Fontana e Cesare Ferri per la strage di Brescia.

A carico di Valpreda abbiamo questi elementi:

- 1) il contestato riconoscimento di Rolandi;
- 2) la falsità (o incertezza) dell'alibi;
- 3) i precedenti in materia di «azione diretta»;
- 4) le dichiarazioni di Merlino in ordine al deposito di esplosivo sulla Casilina – peraltro mai trovato.

A carico di Ferri abbiamo:

- 1) le rivelazioni di Viccei, Brogi e Danieletti in ordine all'esistenza e all'operatività del «gruppo milanese» che aveva già realizzato attentati;
- 2) deposizioni di Brogi, Calore, Izzo e, parzialmente, Signorelli sulle riunioni del gruppo milanese e fra il gruppo milanese ed altri, a carattere sia politico che operativo, aventi per oggetto la realizzazione di atti a carattere sovversivo;
- 3) la sicura appartenenza alla formazione milanese di Ferri, che, difatti, compare in episodi (come quello delle Fonti del Clitunno, riferito da Brogi) assolutamente compromettenti, connessi alle attività di acquisizione, rifornimento e distribuzione di materiali esplosivi;
- 4) i suoi precedenti penali (attentato dinamitardo alla sede di un partito di sinistra), che dimostrano il pieno ed organico inserimento in organizzazioni eversive della destra extraparlamentare;

5) le dichiarazioni di Rita Ambiveri in ordine alla costante disponibilità e maneggio di esplosivo da parte di Ferri che se ne forniva in particolare da Nico Azzi; e l'accortezza nel preconstituirsi un alibi;

6) l'insieme delle risultanze da cui si evince come Ferri «nutrisse il preciso timore di poter attendibilmente essere rievocato in Brescia la mattina della strage, in luogo ed ora prossimi ad essa»;

7) il riconoscimento compiuto da Don Gasparotti che avrebbe conversato con Ferri il giorno 28 maggio, nella sua chiesa bresciana, per 10/15 minuti da situare tra le ore 8,20-8,30 e una decina di minuti prima delle 9;

8) l'improvvisa scomparsa del Ferri all'indomani della perquisizione domiciliare del 26 giugno 1974, seguita alla comparsa, nell'istruttoria, di Don Gasparotti;

9) i diversi e, in certi casi, tra loro distanti e non coordinati, né coordinabili, contributi che convergono sulla presenza di Ferri in Brescia il mattino della strage e direttamente in funzione della preparazione della medesima (Latini, Izzo, Fisanotti, Danieletti);

10) le risultanze riguardanti il cosiddetto «alibi» di Ferri, svelatosi talmente esagerato da doversi interpretare alla stregua di una accorta copertura di attività svolte «altrove»;

11) in particolare la singolare indicazione, fornita dallo stesso Ferri, secondo cui il professor Paolini lo avrebbe incontrato verso le 10, mentre tale incontro, secondo le precisazioni di Manuela Zumbini e la complessiva ricostruzione della successione degli eventi, sarebbe avvenuto invece verso le 11.

A queste circostanze che erano già comprese nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal dottor Giampaolo Zorzi il 23 marzo 1986, occorre poi aggiungere le emergenze successive, come la deposizione di Edgardo Bonazzi davanti al giudice istruttore di Bologna, 28 febbraio 1994:

«Tra il 1974 ed il 1975 nelle carceri di Volterra o di Campobasso, ebbi confidenze da Nico Azzi (nonché da Fabrizio Zani quando fummo detenuti insieme a Rebibbia nel 1984) sulla strage di Brescia. ... Sia Azzi sia Zani indicavano in Ferri il responsabile della strage. Preciso che mentre le affermazioni di Zani in qualche momento potevano essere dettate da motivo di astio personale, così non è mai stato per Azzi che affrontava sempre con molta obiettività simili argomenti».

e la deposizione di Andrea Ringozzi davanti al giudice istruttore di Bologna, 7 febbraio 1994:

«Cesare Ferri, durante la comune detenzione a Bologna, fra il 1975 ed il 1976, apparve preoccupato in quanto temeva che la moglie potesse accusarlo della strage di Brescia».

Un quadro indiziario di ben altra portata, come si può vedere.

Incidentalmente, riteniamo di dover affrontare una questione: il problema dei «pentiti» (un termine di derivazione giornalistica e di nessun valore sul piano giuridico che sorprende trovare in atti parlamentari, nei quali si auspicherebbe una maggiore proprietà di linguaggio). In realtà, sotto questa etichetta vengono messi alla rinfusa:

a) gli imputati dello stesso reato che, cercando di mitigare una eventuale condanna, assumono un atteggiamento «collaborante» rivelando particolari sul comportamento proprio o di altri (ad esempio Digilio);

b) gli imputati per reati connessi o altre vicende, che, ottenuta la qualifica di «collaboratori di giustizia» fanno rivelazioni sul caso in oggetto (ad esempio Aldo Tisei);

c) i condannati in via definitiva per altri reati, che offrono notizie senza sollecitare alcun beneficio o sconto di pena, o perchè essa è già stata espiata (come nel caso di Nico Azzi, Andrea Ringozzi, Edgardo Bonazzi, Gaetano Orlando, Carmine Dominici, Pietro Battiston, Enzo Ferro), o perchè non intendono sottrarsi ad essa (come Vincenzo Vinciguerra), ed ai quali viene affibbiata spregiativamente la qualifica di pentiti (in realtà allo scopo di minarne la credibilità) solo perchè provenienti dalla stessa area politica degli imputati.

È ovvio che si tratta di tre posizioni processuali diverse, con evidente ricaduta differenziata in ordine alla credibilità del dichiarante.

Nelle inchieste sulle «piste nere» non ci sono solo dichiaranti del primo tipo, ma anche e soprattutto del terzo. Le deposizioni di un teste come Vinciguerra non possono essere liquidate al pari di altre, perchè vengono da una persona che, pur potendo «mettere un prezzo» alla propria disponibilità, rinuncia volontariamente ad ogni beneficio proprio per non inquinare le sue deposizioni con il sospetto di un interesse personale. E considerazioni assai prossime potrebbero esser fatte per Nico Azzi che ha sempre mostrato grande coerenza nella sua linea di dire quel che ritiene opportuno, tacendo quanto, invece, ritiene possa nuocere a «camerati in buona fede», sino a subire un periodo di carcerazione preventiva per non smentire tale atteggiamento.

D'altra parte, nelle inchieste sulle piste nere non compaiono solo «pentiti» o supposti tali, ma anche centinaia di testi del tutto privi di interessi personali sia appartenenti ad ambienti di destra (come Paolo Pecorelli o Giampaolo Stimamiglio o Roberto Cavallaro) sia «politicalmente neutri» (ad esempio Tullio Fabris o don Gasparotto) o in posizioni particolari (come Antonio Labruna).

Gli stessi «collaboranti» infine, vanno valutati sia all'interesse effettivo (altro è essere imputati di strage, altro è essere imputati di un reato minore e, il più delle volte, prescritto) sia in riferimento ai riscontri ottenuti dalle proprie dichiarazioni e non sembra affatto che siano mancati supporti documentali o altre deposizioni a riscontro di molte (anche se non tutte) le affermazioni di alcuni di questi dichiaranti.

Tornando all'asse principale del discorso, non si può tacere, peraltro che la pista nera riceva alimento anche da altri processi per strage in cui non vi siano state vittime⁵³ e dai numerosi processi per casi minori (così

⁵³ È il caso di Azzi, Rognoni, Marzorati e De Min per l'attentato a bordo del Torino-Genova-Roma dell'aprile 1973, caso tanto più rilevante, ai nostri fini, in quanto neppure gli imputati - che hanno ormai espiato la pena - sostengono più la loro innocenza.

come dicevamo in premessa) o collaterali. Alcuni di questi processi, peraltro, hanno avuto come pubblici ministeri magistrati certamente non orientati a sinistra, come il dottor Arcai cui si deve un contributo fondamentale sul caso MAR-Fumagalli e che venne estromesso dalle indagini sui casi bresciani, a seguito dell'incriminazione del figlio Andrea per le inchieste connesse alla strage⁵⁴.

E, pertanto, perchè le piste nere possano essere solo il prodotto di un pregiudizio sfavorevole alla destra, occorrerebbe un concorso generalizzato di molte decine (e forse qualche centinaio – considerando anche i collegi giudicanti che hanno condannato o formulato assoluzioni dubitative) di magistrati che lungo un trentennio ed in città diverse, avrebbero unanimemente cooperato a questo «grande complotto»: quel che è possibile, ma ha probabilità assai prossime allo zero.

E così non sembra privo di significato che molti dei casi considerati abbiano avuto come unica pista quella nera, mentre risulta accertato il ricorso di gruppi di destra a forme di lotta come attentati indiscriminati⁵⁵, episodi del genere non sono mai stati riconducibili a gruppi terroristici di sinistra.

La «pista nera» ha accumulato, in questi anni, un'enorme massa di dati: centinaia di testimoni, migliaia di documenti (riscontri fotografici o esplosivistici, note confidenziali e rapporti di polizia giudiziaria, testi di intercettazioni e esiti di perquisizioni ecc.) che ne fanno, senza alcun paragone con altre, la pista investigativa più consistente e, per alcuni casi, l'unica verità processualmente accertata.

Abbastanza per indurre uno storico a ritenerla quella più in grado di spiegare l'accaduto.

Sarebbe tuttavia scorretto terminare qui questa scheda sulle «piste nere» sottraendoci all'obbligo di circostanziare i dissensi dal giudicato penale, e noi abbiamo, in diverse parti di questi appunti, fatto cenno a perplessità sull'esito processuale per la strage di Bologna.

Già nella prima ordinanza di rinvio a giudizio, l'autorità giudiziaria inquirente dichiarava:

«Gli elementi di prova da considerare nel procedimento per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna consistono essenzialmente:

- nelle conclusioni della perizia chimico esplosivistica;
- in alcune *deposizioni testimoniali*, le quali pur non contenendo indicazioni risolutive e dirette, valgono ad indicare un quadro indiziario non privo di coerenza;
- nelle ammissioni di alcuni imputati.

Il primo rilievo è dunque costituito dalla totale mancanza di prove dirette, fatto non nuovo in attentati indiscriminati, anzi consueto e comunque comprensibile perché soltanto chi avesse partecipato al bestiale attentato potrebbe fornire indicazioni precise e complete».

Dunque, in assenza di prove dirette e risolutive (sulla cui inconseguibilità, ci permettiamo di essere di diverso avviso dall'autorità giudiziaria

⁵⁴ Evento quanto mai opportuno che fa pensare assai da vicino ad un depistaggio intenzionalmente orchestrato.

⁵⁵ Come nel caso appena citato del Torino-Genova-Roma.

bolognese) il compito di dimostrare la colpevolezza degli imputati veniva affidato alla concatenazione logica degli indizi, sino a comporre un quadro che ammette una sola soluzione razionale: quella, appunto, della colpevolezza degli imputati.

Il processo bolognese presenta diverse analogie metodologiche con altri casi quali il processo «7 aprile» ed il successivo caso Sofri-Marino-Calabresi:

a) il tentativo di applicare il principio della prova logica non ad un caso relativamente semplice ma ad un caso estremamente complesso per le sue implicazioni politiche, per la presenza di molti sospettati, per la sequenza di fatti correlati ecc.;

b) l'utilizzo di parziali ammissioni decontestualizzate degli imputati combinato con le affermazioni di alcuni collaboratori di giustizia o comunque provenienti dall'universo carcerario (la classica deposizione del detenuto che asserisce di aver saputo dal compagno di cella che l'imputato ha ammesso la sua colpevolezza ecc.);

c) l'utilizzo di analisi di scenario politico per trovare la motivazione del delitto;

d) il procedere per «approssimazioni successive» per cui il paradigma accusatorio viene precisandosi man mano, e soprattutto registra frequenti aggiustamenti (che comportano frequenti «riletture» di elementi di prova già acquisiti e valutati)⁵⁶.

In realtà, nessuno di questi punti è criticabile in sé: in qualsiasi inchiesta si pone il problema di connettere logicamente le prove, come è ovvio che l'inquirente aggiusti il tiro quando le risultanze dell'inchiesta lo richiedano, quello che fa dell'inchiesta bolognese un caso a sé è la fragilità dell'assunto probatorio di base ed il tentativo di sostituire esso con una serie successiva di deduzioni logiche, ma esse comportano sempre un margine di soggettività, per cui, inevitabilmente, quello che ad alcuni può sembrare certo, ad altri apparirà probabile, e, ad altri ancora, del tutto infondato. E, dunque, la presenza di prove certe e dirette è, in linea di massima, l'unico elemento oggettivo ed inoppugnabile.

In mancanza di esso si può tentare la via deduttiva della «prova logica».

È ovvio che in casi relativamente semplici, con pochi indiziati ben individuati, un limitato spettro di moventi, l'applicazione della «prova logica» può effettivamente produrre il risultato ricercato, ma in casi complessi, nei quali:

a) il numero degli indiziati non è circoscrivibile in partenza;

⁵⁶ Alcuni di questi elementi, peraltro, sono dei passi obbligati in casi di questo genere: ad esempio, avere un quadro politico di riferimento appare indispensabile a contestualizzare il caso, quel che è meno condivisibile è che questo quadro di riferimento sia posto in premessa e funga da postulato dal quale partire.

Ugualmente, raccogliere testimonianze dall'universo carcerario è utile alle indagini come qualsiasi altra fonte, meno convincente è l'abbinamento a dichiarazioni decontestualizzate degli accusati, o a tecniche di «deduzione controfattuale».